

Sui profili intertemporali dell'art. 578-bis c.p.p. in relazione alla confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p.

di **Emanuele Florio**

Sommario. 1. Il caso di specie. – 2. Lo “stato dell’arte” giurisprudenziale in materia di confisca. – 3. La tesi della natura processuale. – 4. La tesi della natura sostanziale. – 5. Le ulteriori indicazioni della Sezione rimettente. – 6. Considerazioni conclusive.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, 20 APRILE 2021 (UD. 16 MARZO 2022), N. 15229
PRESIDENTE MARINI, RELATORE CORBO

1. Il caso di specie.

La vicenda in esame scaturisce da un ricorso per cassazione avverso una doppia conforme di condanna dell'imputato, cui è contestato il reato di dichiarazione fraudolenta ex artt. 81 c.p. e 2 d.lgs. 74/2000, con annessa confisca di beni per oltre 174.000 €.

Con un primo motivo di ricorso la difesa denuncia la violazione di legge in cui è incorsa la Corte territoriale, avendo omesso di dichiarare la prescrizione dei reati¹.

Il secondo motivo censura invece le statuizioni relative alla confisca per equivalente, sotto due profili.

In primo luogo, la misura è disposta ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000, come modificato dal d.lgs. 158/2015, entrato in vigore successivamente alla commissione del fatto. Rispetto a tale doglianza la Corte ha buon gioco a replicare che, per giurisprudenza consolidata, tra la previsione di confisca di cui all'art. 12-bis co. 2 d.lgs. 74/2000 e la fattispecie prevista dall'art. 322-ter

¹ In accoglimento delle censure difensive, la S.C. rileva (p. 3) come “i reati per i quali è stata pronunciata condanna sono stati commessi in epoca precedente all’entrata in vigore della disciplina di cui all’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, che ha elevato di un terzo i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del medesimo d.lgs.”. In conseguenza di ciò la Corte osserva come per entrambi i reati in contestazione debba applicarsi la disciplina previgente, che alla luce dell’art. 157 c.p. fissa un termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo (considerando la consueta operatività della causa interruttiva). Di talché, chiosa la Corte, “i termini di prescrizione sono decorsi per il primo reato il 20 marzo 2018 e per il secondo reato l’8 marzo 2019, ossia molto prima della pronuncia della sentenza impugnata”.

c.p. (richiamato in riferimento ai reati tributari dalla Legge finanziaria 2008) sussiste continuità normativa, senza che si pongano questioni di diritto intertemporale.

Secondariamente, la difesa lamenta che, essendo l'ablazione intervenuta nella forma "per equivalente", la relativa statuizione deve essere revocata per essere il reato estinto per prescrizione.

La Cassazione, alla luce della ritenuta fondatezza del primo motivo², rimette la decisione del ricorso alle Sezioni Unite, *"dovendo sottoporsi alle stesse l'esame della questione concernente la sorte della statuizione di confisca per equivalente disposta nei precedenti gradi di giudizio, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione pronunci sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato presupposto previo accertamento della responsabilità dell'imputato, ed il fatto sia anteriore alla entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-bis cod. proc. pen. le parole «o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen.»"*.

2. Lo "stato dell'arte" giurisprudenziale in materia di confisca.

Per meglio inquadrare l'articolata questione sottoposta alle Sezioni Unite, giova preliminarmente fare luce su ciò che costituisce approdo pacifico nella giurisprudenza di legittimità in materia di confisca, particolarmente interessata da pronunciamenti della Corte, anche nella sua composizione più autorevole, nell'ultimo decennio:

- il profitto confiscabile può essere costituito anche da un *risparmio di spesa*, forma di arricchimento tipica dei reati tributari (in tal senso, rispetto al reato di cui all'art. 11 d.lgs n. 74/2000, già Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, *Adami*, Rv. 255036; principio ribadito in termini più generali dalla successiva Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, *Gubert*). La questione riveste particolare interesse non solo in ambito fiscale, ma anche rispetto a successive condotte di riciclaggio del risparmio fiscale indebito³
- laddove oggetto di ablazione sia il *denaro*⁴, la confisca deve sempre qualificarsi come *diretta*, alla luce della natura fungibile di tale bene, tale da rendere superflua (e, di regola, impossibile) la prova del nesso

² In disparte la manifesta infondatezza delle censure proposte con il terzo motivo.

³ In termini Cass. Sez. 2, n. 6061 del 17/01/2012, Rv. 252701.

⁴ Come nel caso appena tratteggiato dei reati tributari, ma anche, tipicamente, dei reati di corruzione.

di pertinenzialità⁵. La Sesta Sezione ha recentemente sollecitato⁶ le Sezioni Unite ad un parziale ripensamento di tale granitica posizione, laddove vi sia prova certa della provenienza lecita della provvista, e tuttavia le S.U. hanno escluso che possano darsi eccezioni all'orientamento consolidato (non senza attirare, nella assolutezza delle affermazioni sostenute, le critiche della dottrina⁷)

- nel caso in cui il profitto del reato sia costituito da denaro, la confisca si continua a considerare diretta anche rispetto al bene che ne costituisca il controvalore immediato, ove il reimpiego risulti

⁵ Sez. U., n. 10561 del 30/01/2014, p. 9: *"Qualora il profitto tratto da taluno dei reati per i quali è prevista la confisca per equivalente sia costituito da denaro, l'adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare"*. Il principio è stato ribadito da Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, p. 40: *"Ove il profitto o il prezzo del reato sia rappresentato da una somma di denaro, questa, non soltanto si confonde automaticamente con le altre disponibilità economiche dell'autore del fatto, ma perde - per il fatto stesso di essere ormai divenuta una appartenenza del reo - qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilità fisica. Non avrebbe, infatti, alcuna ragion d'essere - né sul piano economico né su quello giuridico - la necessità di accertare se la massa monetaria percepita quale profitto o prezzo dell'illecito sia stata spesa, occultata o investita: ciò che rileva è che le disponibilità monetarie del percipiente si siano accresciute di quella somma, legittimando, dunque, la confisca in forma diretta del relativo importo, ovunque o presso chiunque custodito nell'interesse del reo"*.

⁶ Sez. 6, ord. n. 7021 del 2021.

⁷ Incisivamente, M. SCOLETTA, *La confisca di denaro quale prezzo o profitto del reato è sempre "diretta" (ancorché il denaro abbia origine lecita). Esiste un limite azionabile alla interpretazione giudiziaria della legge penale?*, in *Sistema penale*, 23 novembre 2021: ad avviso dell'Autore, il rilievo attribuito alla natura fungibile del denaro si giustifica in quanto si produca in concreto *"un reale effetto di confusione patrimoniale, idoneo a rendere concretamente indistinguibile il denaro illecito (derivante dal reato) da quello lecito. Sussistendo tale situazione materiale di confusione patrimoniale è possibile convenire sulla irrilevanza della identificazione fisica del denaro di origine criminosa ai fini della confisca diretta, risultando non solo inutile ma anche impossibile risalire ad una distinzione tra beni leciti e beni illeciti"* (...) *"solo nella misura di tale concreta confusione patrimoniale sarebbe possibile riconoscere ancora una traccia di quel "nesso di pertinenzialità", che costituisce presupposto indefettibile della confisca diretta, distinguendola chiaramente da quella per equivalente"*.

causalmente ricollegabile al reato e soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo⁸

- la confisca obbligatoria diretta può essere disposta anche a fronte di una sentenza dichiarativa della prescrizione, purché la pronuncia segua un accertamento sostanziale di responsabilità⁹ (costituendo in tal modo una "condanna in senso sostanziale"), situazione legittimata anche dalla giurisprudenza europea¹⁰, sia pur con specifico riferimento alla confisca urbanistica per il reato di lottizzazione abusiva (art. 44 d.P.R. 380/2001)
- la possibilità di procedere a "confisca senza condanna" non può valere, invece, per la confisca per equivalente, alla luce della sua natura non già preventiva, ma sanzionatoria¹¹

Entro tali coordinate ermeneutiche devono inscrivere i più recenti innesti normativi.

In primo luogo, il decreto delegato attuativo della "riserva di codice" (D.lgs. 21/2018) ha introdotto nel codice di rito l'art. 578 bis c.p.p., il quale, per munire di stabilità la forma di ablazione "allargata" (nel frattempo trasferita dalla legislazione emergenziale all'art. 240-bis c.p.) o prevista da "altre disposizioni di legge", attribuisce al giudice dell'impugnazione il potere, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, di decidere sull'impugnazione «*ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato*».

Tale norma è stata oggetto dell'importante arresto delle Sezioni Unite Perroni¹², con il quale è stato chiarito da un lato che alla dizione «*altre disposizioni di legge*» ex art. 578-bis c.p.p. vada attribuita una valenza di

⁸ Sez. U., n. 10280 del 25/10/2007, Rv. 238700.

⁹ Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, *cit.*, p. 31: "*L'accertamento della responsabilità deve dunque confluire in una pronuncia che, non solo sostanzialmente, ma anche formalmente, la dichiari, con la conseguenza che l'esistenza del reato, la circostanza che l'autore dello stesso abbia percepito una somma e che questa abbia rappresentato il prezzo del reato stesso, devono aver formato oggetto di una condanna, i cui termini essenziali non abbiano, nel corso del giudizio, subito mutazioni quanto alla sussistenza di un accertamento al di là di ogni ragionevole dubbio*".

¹⁰ Grande Camera, sent. 28 giugno 2018, *G.I.E.M. e altri c. Italia* (si v. in particolare il par. 261). Restano salvi i rilievi svolti dalla Corte Europea in relazione al diverso parametro di cui all'art. 1, Prot. 1 CEDU, per il quale è stata riscontrata la violazione del principio di proporzionalità della misura nel suo rigido automatismo applicativo (par. 303).

¹¹ Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, *cit.*, p. 34. In tal senso, proprio nell'ambito dei reati tributari, già Cass. Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Rv. 255037.

¹² Sez. U., n. 13539 del 2020.

carattere generale¹³, in tal modo legittimandosene l'applicazione all'ipotesi di confisca urbanistica; dall'altro, che la nuova norma processuale, che attribuisce al giudice dell'impugnazione questo peculiare potere di cognizione incidentale della responsabilità ai fini della decisione sulla confisca, va comunque armonizzata con il sistema, con la conseguenza che a fronte del maturare della prescrizione *"il giudizio non può, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento"*¹⁴.

In tale quadro si inserisce, da ultimo, la Legge 3/2019 (*"Spazza-corrotti"*), che aggiunge alle ipotesi richiamate dall'art. 578-bis c.p.p. la confisca di cui all'art. 322-ter c.p., con la rilevante conseguenza di aprire alla *"confisca senza condanna"* anche in caso di confisca di valore (sebbene limitatamente ai reati contro la p.a.), possibilità invece preclusa dalla giurisprudenza precedente.

Di qui la questione rimessa all'esame del massimo organo della nomofilachia: se la confisca per equivalente disposta ex art. 322-ter c.p. possa essere tenuta ferma anche qualora si riferisca a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della Legge 3/2019.

3. La tesi della natura processuale.

Secondo un primo filone di pronunce, richiamato dall'ordinanza di rimessione, l'art. 578-bis c.p.p. è norma di natura processuale, come tale soggetta al principio *tempus regit actum*: di talché, non vi sono ostacoli alla sua applicazione nei giudizi di impugnazione pendenti, relativi a reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della Legge *"Spazza-corrotti"*, anche in ordine alla forma di ablazione per equivalente prevista in materia di reati contro la pubblica amministrazione.

Alla possibile obiezione, relativa alla natura di tale provvedimento ablativo (confisca-sanzione e non già confisca-misura di sicurezza, per la quale trova applicazione l'art. 200 c.p.), una prima pronuncia¹⁵ replica valorizzando la vocazione anfibia della confisca di valore. In tal senso, accanto alla componente afflittivo-sanzionatoria (di cui pur si riconosce la prevalenza) residua una finalità preventiva, nella misura in cui con l'imposizione del vincolo reale si intende *"privare l'autore di uno dei reati contro la pubblica amministrazione contemplati dalla norma di un valore equivalente a quanto da lui illecitamente ed effettivamente conseguito attraverso il reato e di cui sia divenuta impossibile l'apprensione diretta"*.

¹³ La quale sia, cioè, *"capace di ricomprendere in essa anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale"* (p. 14).

¹⁴ Con la conseguenza che, ove la prescrizione maturi prima della decisione di primo grado, non v'è alcuno spazio per disporre la confisca.

¹⁵ Cass. Sez. 6, n. 14041 del 2020, *Malvaso*.

Inoltre, accanto alla finalità di neutralizzare indebiti arricchimenti (cui fa riscontro il principio che limita il *quantum* di ablazione "*alla quota di prezzo o profitto conseguito effettivamente e personalmente da ciascuno degli imputati*"), convergono una finalità ripristinatoria, oltreché di semplificazione probatoria ed esecutiva.

D'altra parte, afferma la Corte, la pur prevalente funzione afflittiva della confisca per equivalente non è di ostacolo al mantenimento della misura in presenza di reato prescritto, alla luce della giurisprudenza convenzionale, che ha riconosciuto la "*compatibilità con l'art. 7 della Convenzione EDU delle confische-sanzione fondate su accertamenti "sostanziali" di responsabilità contenuti nel reato che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione*".

Altra pronuncia¹⁶ valorizza l'irrogabilità della confisca anche in sede esecutiva e l'impossibilità di applicare a tale misura la sospensione condizionale, a differenza delle pene vere e proprie: in definitiva, si tratterebbe di una figura peculiare, non assimilabile né ad una misura di sicurezza (difettando il nesso pertinenziale), né ad una sanzione accessoria (essendo priva della funzione preventiva tipica di tali misure: ciò, è bene rilevare, in contrasto con la pronuncia citata in precedenza), né ad una sanzione principale (non dipendendo da gravità della condotta e colpevolezza del reo).

In ragione di ciò, si riconosce alla confisca una natura solo "parzialmente sanzionatoria", escludendo la sua riconducibilità alle pene in senso stretto. In tale contesto, all'art. 578-bis c.p.p. va attribuita una natura squisitamente processuale, in quanto la disposizione del codice di rito penale "*non introduce nuovi casi di confisca, ma si limita a definire l'arco procedimentale entro il quale la stessa può essere applicata, agendo su un profilo processuale e temporale, ma lasciando inalterati i presupposti sostanziali di applicazione del vincolo*"; "*del resto, la natura (parzialmente) punitiva delle confische di valore impedisce la applicazione retroattiva delle norme che le prevedono, ma non delle norme processuali che definiscono "quando" possono essere applicate*".

4. La tesi della natura sostanziale.

Alla tesi che patrocina l'applicabilità retroattiva dell'art. 578-bis c.p.p., legittimando il mantenimento della confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p. da parte del giudice dell'impugnazione pur a fronte dell'estinzione del reato per prescrizione (o amnistia), si contrappone l'orientamento, di segno maggiormente garantista, che ritiene non irrogabile (*rectius*: mantenibile) la confisca di valore in riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore della L. 3/2019, alla luce del carattere afflittivo di tale forma di ablazione patrimoniale.

¹⁶ Cass. Sez. 2, n. 19645 del 2021, *Consentino*.

In particolare, la norma del codice di rito, quand'anche ritenuta di natura processuale, avrebbe la capacità di produrre indiscutibili effetti sostanziali, laddove prevede l'applicabilità della confisca per equivalente e, quindi, in relazione a tale profilo, non può operare retroattivamente. Si richiama in tal senso la pronuncia delle Sezioni Unite *Lucci*, che nell'aprire in via pretoria alla "confisca senza condanna" (sia pur limitatamente ad ipotesi tipiche¹⁷ di confisca-misura di sicurezza) escludeva che ciò potesse valere anche per la confisca di valore, atteso il suo carattere affittivo e sanzionatorio.

In buona sostanza, come efficacemente rappresentato dall'ordinanza di rimessione nel riassumere i termini di questa seconda posizione, l'adesione al primo orientamento comporta il ritenere *"confiscabile per equivalente il profitto del reato non già in relazione ad un fatto "prima" non sanzionabile con questa misura, ma in relazione ad un "esito" processuale che, al momento della commissione del fatto non era prevedibile"*.

5. Le ulteriori indicazioni della Sezione rimettente.

Dopo aver riepilogato i termini del dibattito, l'ordinanza in commento si conclude con una premessa fondamentale ai fini dell'inquadramento della questione, oltre a fornire un possibile spunto per agevolare la soluzione da parte del massimo organo della nomofilachia.

In primo luogo, si chiarisce come sia non sia in discussione la legittimità costituzionale dell'art. 578-bis c.p.p., come novellato dalla L. 3/2019.

In tal senso, per quanto verosimile, non appare determinante il rilievo della sentenza *Malvaso*¹⁸, nella parte in cui individua il fondamento della soluzione legislativa di interpolazione dell'art. 578-bis c.p.p. nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale ed europea, per cui la confisca-sanzione sarebbe irrogabile anche in assenza di condanna formale, ove la declaratoria di prescrizione segua un sostanziale (ed impregiudicato) accertamento di responsabilità.

Se infatti nessuno dubita della soluzione legislativa in sé, il problema si pone piuttosto sul versante intertemporale, proprio come si era posto in relazione alle modifiche, apportate dalla stessa Legge *"Spazza-corrotti"*, al catalogo dei reati ostativi ex art. 4-bis o.p. In quel frangente, con una celebre sentenza interpretativa di accoglimento, la Consulta dichiarò (sent. n. 32 del 2020) l'incostituzionalità della norma ove interpretata come da costante diritto vivente, fondato sulla natura indefettibilmente processuale delle norme relative all'esecuzione della pena. Al riguardo, *mutatis mutandis*, potrebbe

¹⁷ Si trattava della confisca del prezzo del reato ex art. 240 co. 2 n. 1 e della confisca di prezzo e profitto ex art. 322-ter c.p.

¹⁸ Cass. Sez. 6, n. 14041 del 2020, *cit.*

ipotizzarsi l'incostituzionalità dell'art. 578-bis c.p.p. ove si radicasse una giurisprudenza favorevole alla sua applicazione retroattiva, anche rispetto a confische per equivalente: dubbio che, per l'appunto, si sottopone con l'ordinanza di rimessione all'esame delle Sezioni Unite.

In secondo luogo, ad avviso della Sezione rimettente può essere risolutivo, ai fini della soluzione del problema, valutare se l'art. 578-bis c.p.p. attenga all'istituto della prescrizione, con conseguente attrazione della norma nell'ambito del diritto penale sostanziale e delle sue garanzie, come da consolidata giurisprudenza costituzionale (si pensi al regime intertemporale della legge "ex-Cirielli"¹⁹, al caso *Taricco*²⁰ o, da ultimo, al problema della sospensione della prescrizione disposta²¹ dal decreto c.d. "Cura-Italia" per il periodo di forzata sospensione dell'attività giudiziaria).

Ad avviso di chi scrive, tale ultimo interrogativo va risolto in termini negativi. La dimensione sostanziale della prescrizione è tradizionalmente giustificata dalla sua inerenza alla punibilità²², in questa ipotesi esclusa per definizione, disciplinando l'art. 578-bis casi in cui la prescrizione è indiscutibilmente maturata; né la norma processuale interviene in alcun modo su *an* e *quantum* dei relativi termini, disciplinati in via esclusiva dal codice penale.

Incidentalmente si può comunque rilevare che, alla luce della riforma Cartabia, il futuro dell'art. 578-bis c.p.p. è particolarmente incerto, non essendo più configurabile una prescrizione nei giudizi di impugnazione: ciò che la norma del codice di rito, al contrario, presuppone²³. Della questione si è fatta carico la legge delega alla riforma del processo penale (L. 134/2021), la quale ha attribuito al legislatore delegato (art. 1, comma 13, lett. d) il compito di disciplinare i rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e la confisca disposta con la sentenza impugnata: e tuttavia non si può che

¹⁹ Sent. n. 393 del 2006.

²⁰ Ord. n. 24 del 2017; sent. n. 115 del 2018.

²¹ Art. 83 co. 4 D.L. 18/2020, con decisione di infondatezza emessa con sentenza n. 278 del 2020.

²² Nell'evidenziarne la matrice sostanziale, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 393 del 2006, ha posto in rilievo come l'istituto risponda "*all'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato (...) l'allarme della coscienza comune, ed altresì reso difficile, a volte, l'acquisizione del materiale probatorio*".

²³ Ufficio del Massimario e del Ruolo, *Relazione su novità normativa*, 3 novembre 2021, p. 43: "*In buona sostanza, se ad estinguersi non è più il reato, bensì il processo destinato al suo accertamento, viene meno lo spazio processuale nel cui ambito procedersi all'accertamento di quelle questioni – quali la confisca obbligatoria – aventi una natura comunque incidentale rispetto alla verifica in ordine alla sussistenza del reato*".

convenire con la Relazione del Massimario a commento della legge delega, laddove si evidenzia la difficile realizzabilità di un coordinamento tra improcedibilità (volta a predeterminare la durata massima dei giudizi di impugnazione) e permanenza di un potere decisorio sulla confisca²⁴.

6. Considerazioni conclusive.

Tornando alla *res controversa*, chi scrive ritiene che la soluzione della questione passi per la risposta al seguente interrogativo: applicare retroattivamente l'art. 578-bis c.p.p. è diverso, dal punto di vista dell'affidamento riposto dal cittadino, rispetto al subire una confisca per equivalente per un reato per il quale, al tempo in cui fu commesso, tale forma di ablazione patrimoniale non era dalla legge consentita?

Per un verso, è senz'altro vero che la norma interessata dalla vicenda successiva ha valenza processuale, attribuendo al giudice dell'impugnazione il potere-dovere di operare un accertamento incidentale di responsabilità, pur in presenza dell'estinzione del reato, al fine di definire le questioni inerenti alla confisca. Altresì indiscutibile è, come sostenuto dalla sentenza *Consentino*²⁵, che la norma non introduca un nuovo caso di confisca, limitandosi a stabilire l'insensibilità del vincolo alla sopravvenuta estinzione del reato.

Per altro verso, *"è tuttavia altrettanto vero che, antecedentemente all'entrata in vigore della norma processuale in esame, le conseguenze (patrimoniali) derivanti dall'intervenuta declaratoria di prescrizione del reato erano tutt'altro che orientate nel senso di ritenere possibile in grado di appello o in sede di legittimità l'applicabilità della confisca"*²⁶. Con la conseguenza per cui, opinando in senso meno garantista, si legittima *"l'adozione di una pronuncia (in appello o in cassazione) impositiva di un sacrificio patrimoniale "a sorpresa" non prevedibile per il ricorrente, all'atto della commissione del reato"*²⁷: prevedibilità della decisione che oggi assume particolare rilievo nella più ampia ottica di "legalità europea", nella quale precetti e sanzioni costituiscono il frutto sinergico dell'elaborazione dei formanti legislativo e giurisprudenziale.

Tale ultimo rilievo potrebbe essere decisivo, nell'ottica della soluzione della questione rimessa al massimo organo della nomofilachia. In ogni caso, quale che sia la soluzione che sposteranno le Sezioni Unite, non pare comunque a chi scrive che la soluzione alla questione possa passare per un

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ Cass. Sez. 2, n. 19645 del 2021, *cit*.

²⁶ In termini Cass. Sez. 3, n. 7882 del 2022, *Viscovo*, pp. 18-19.

²⁷ *Ibidem*, p. 10.

ridimensionamento della natura prevalentemente sanzionatoria della confisca per equivalente (certo non forzando la lingua italiana, travisando il significato dell'avverbio *eminentermente*²⁸): al riguardo, coglie nel segno il rilievo, in dottrina²⁹, per cui non si spieghi perché "*l'aspetto sanzionatorio risulti recessivo rispetto a quello ripristinatorio per consentire la piena applicazione principio "tempus regit actum"*", risultando di contro prevalente per affermare l'irretroattività di nuove forme di confisca per equivalente, come previsto dal regime transitorio della L. 300/2000 (art. 15), introduttiva dell'art. 322-ter c.p.

Se questo è il complesso quadro della questione, non resta dunque che attendere la decisione delle Sezioni Unite.

²⁸ Ineccepibili, a tale riguardo, i rilievi della sentenza *Viscovo* di cui a p. 28.

²⁹ FIMIANI, *La confisca senza condanna nel giudizio di impugnazione*, in *Giustizia insieme*, 22 febbraio 2021.